REGOLAMENTO (CEE) N. 1721/77 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 1595/77 relativo ad una gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica islamica di Mauritania a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3138/76 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1595/77 della Commissione, del 15 luglio 1977, relativo ad una gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica islamica di Mauritania a titolo di aiuto (4), all'articolo 1, paragrafo 4, prevede che il prodotto dev'essere consegnato alla rinfusa ;

considerando che tale modo di consegna presenta delle difficoltà per il paese beneficiario e che è quindi preferibile modificarlo e per conseguenza ritardare la data per la presentazione delle offerte per la gara di cui trattasi ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1595/77 è modificato come segue :

« 4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato dall'aggiudicatario in sacchi di iuta nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti.

Peso minimo dei sacchi : 600 g.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente :

"Froment tendre / Don de la Communauté économique européenne à la Mauritanie".

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una "R" maiuscola.

2. L'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1595/77 è modificato come segue :

« 1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 12 agosto 1977.

2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 12 agosto 1977, alle ore 12 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. L 177 del 16. 7. 1977, pag. 15.